



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 02/07/2020

Prot. 0004550

Com. n.

Oggetto: CIGD – Decreto Interministeriale

È stato emanato il Decreto interministeriale n. 9/2020 con il quale sono stati definiti i criteri applicativi del trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie per il riconoscimento dei trattamenti.

In particolare il Decreto ha disposto che i datori di lavoro a cui sia stato autorizzato un periodo inferiore a 9 settimane di trattamento di CIGD possono richiedere il trattamento fino al completamento delle 9 settimane alla Regione competente.

I datori di lavoro con unità produttive o operative in cinque o più regioni a cui sia stato già autorizzato un periodo di CIGD inferiore alle 9 settimane possono presentare le istanze di trattamento al Ministero del lavoro per il completamento delle 9 settimane con le stesse modalità telematiche (CIGSonline) con cui hanno presentato la prima istanza.

Per gli ulteriori periodi riconosciuti alle zone "rossa" e "gialla" il trattamento di CIGD dovrà essere richiesto alla Regione di riferimento limitatamente ai periodi ad esse spettanti. Per gli ulteriori periodi di 5+4 settimane si dovrà far riferimento all'Inps.

Inoltre ai datori di lavoro ai quali siano stati autorizzate già le prime 9 settimane di trattamento per il riconoscimento periodi successivi previsti (5+4 settimane) dovranno presentare l'istanza direttamente all'Inps.

Rispetto alla fruizione del periodo di ulteriori 4 settimane il decreto ha chiarito che possono essere riconosciute solo ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime 14 settimane (9+5) e possono riguardare anche periodi antecedenti il 1 settembre 2020.

Scadenze dei termini di presentazione delle istanze:

- Per in caso di richiesta di anticipazione del trattamento l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della riduzione/ sospensione oraria. Se il periodo di trattamento è antecedente al 18 giugno la domanda deve essere presentata entro 15 giorni da tale data.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

- Negli altri casi la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro la fine del mese successivo l'inizio della riduzione/sospensione oraria.
- Per i periodi di riduzione/sospensione intervenuti tra il 23 febbraio e il 30 aprile l'istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro il 15 luglio
- In caso siano state presentate erroneamente domande per trattamenti diversi da quelli spettanti o per eventuali altre omissioni il datore di lavoro può rettificare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore dall'amministrazione competente.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel documento allegato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Avv. Paolo Baldazzi

All. 1